



## COMUNE DI TRIESTE

Area Risorse Economiche e Finanziarie

# TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI REGOLAMENTO

ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507

indice:

art. 1	(istituzione della tassa)	pag.	2
art. 2	(deliberazioni di tariffa)	pag.	3
art. 2 bis	(costo dello spazzamento)	pag.	4
art. 3	(soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo)	pag.	5
art. 4	(presupposto della tassa)	pag.	6
art. 5	(esclusioni)	pag.	7
art. 6	(tariffe per particolari condizioni d'uso)	pag.	9
art. 7	(agevolazioni)	pag.	11
art. 8	(inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione)	pag.	13
art. 9	(termini per la denuncia)	pag.	14
art.10	(contenuti e presentazione della denuncia)	pag.	15
art.11	(accertamento e contenzioso)	pag.	16
art.12	(riscossione)	pag.	17
art.13	(poteri del Comune)	pag.	18
art.14	(rimborsi)	pag.	19
art.15	(sanzioni)	pag.	20
art.16	(tassa giornaliera di smaltimento)	pag.	21
art.17	(classificazione dei locali e delle aree)	pag.	22
art.18	(disposizioni transitorie e finali)	pag.	24

**ART. I**  
**ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. E' istituita nel Comune di Trieste la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in conformità alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 ed alle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

2. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte idonei a produrre rifiuti, che siano ubicati entro i limiti del territorio comunale, come meglio specificato al successivo art. 4.

## **ART. 2**

### **DELIBERAZIONI DI TARIFFA**

1. Entro il termine di approvazione del bilancio, il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, le tariffe, per unità di superficie, dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e sottocategorie, da applicare nell'anno successivo.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

**ART. 2 BIS**  
**COSTO DELLO SPAZZAMENTO**

1. Il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il costo dello spazzamento, verrà utilizzato come base di calcolo delle tariffe in modo da dare copertura al 100% ai costi di servizio.
2. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto nell'elenco per l'anno successivo.

## ART. 3

### SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. (ABROGATO)

2 BIS (aggiunto ex Legge 28 dicembre 1995 n. 549 art. 3 comma 68 lettera d)

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 4 comma 1. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. (ABROGATO)

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per il locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. (ABROGATO dall'art. 2 comma 4-ter D.L. 25.11.1996 n. 599 convertito con modificazioni dalla legge 24.1.1997 n. 5)

6. (ABROGATO dall'art. 2 comma 4-ter D.L. 25.11.1996 n. 599 convertito con modificazioni dalla legge 24.1.1997 n. 5)

7. Qualora un appartamento non sia utilizzato come civile abitazione, ne va precisata l'effettiva destinazione d'uso (ufficio, ambulatorio, ecc.).

8. Nel caso di abitazioni affittate ammobiliate, la tassa è dovuta dal locatario, salvo che nell'ipotesi in cui la locazione abbia carattere saltuario ed occasionale o, comunque, sia di durata inferiore o pari all'anno. In tale caso, la tassa è dovuta dal proprietario locatore diretto.

9. In caso di subaffittanza la tassa è dovuta dall'ultimo affittuario, ossia dall'effettivo occupante dell'alloggio.

## **ART. 4**

### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zona del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è attivato e viene regolarmente svolto.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano serviti e pertanto tassabili con tariffa intera i locali e le aree che non distino più di 300 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti.
3. La tassa è comunque dovuta, nella misura del 30 per cento della tariffa, per i locali e le aree situati fuori dell'area di raccolta dei rifiuti.
4. Per i fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti sono situate solo le strade di accesso ai fabbricati stessi.
5. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
6. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o se risultino allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica o altre utenze di erogazione di servizi pubblici.
7. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultino allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica o ad altre utenze di erogazione di servizi pubblici.
8. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione, in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
9. Per i locali è considerata tassabile la superficie calpestabile, al netto dei muri. Sono considerate tassabili le aree coperte e intercluse tra muri (su tre lati) nonché le pertinenze costituite da poggioli o terrazze se coperte e intercluse tra muri (su tre lati).
10. *(ABROGATO art. 3 comma 68 lettera f) punto 2 della legge 28.12.1995 n. 549)*
11. Nel caso di cumulo di riduzioni, la tassa non può comunque scendere sotto il 30 per cento del valore di tariffa.

## **ART. 5**

### **ESCLUSIONI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali:

- a) centrali termiche, cabine elettriche, vani degli ascensori e delle caldaie, celle frigorifere e simili;
- b) gli impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività (palestre, campi di gioco ecc.). Sono invece soggette a tassazione tutte le superfici destinate ad attività accessorie (spogliatoi, sale massaggio, biglietterie, servizi, punti di ristoro, gradinate ecc.);
- c) soffitte, cantine, ripostigli, soppalchi e comunque locali o parti di essi che abbiano un'altezza non superiore a m 1,80;
- d) *(ABROGATO dal decreto legge 29 settembre 1997 n. 328 convertito dalla legge 29 novembre 1997 n. 410).*

2. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

3. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire la parte di superficie ove si formano esclusivamente rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi vengono accordate, sull'ammontare reale della superficie utilizzata, le seguenti riduzioni percentuali:

lavanderie, tintorie, falegnamerie, studi medici e veterinari produttori di rifiuti ospedalieri, studi grafici e fotografici:	10%
officine di installatori idraulici, bruciatoristi, frigoristi, ascensoristi:	20%
officine di autoriparazione, di vetrai, di fabbri meccanici e meccanici generici nonché serramentisti:	30%

**3 BIS** Per le attività commerciali del settore non alimentare, ove vi sia produzione di imballaggi terziari e secondari, finché per questi ultimi non sia attivata la raccolta differenziata, viene accordata - sull'ammontare reale della superficie utilizzata - la riduzione del 10%.

4. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati vengono concesse a consuntivo le seguenti riduzioni:

- 10% se avviano al recupero almeno il 20% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno;
- 20% se avviano al recupero il totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno.

Il recupero deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

5. Le riduzioni di cui ai commi 2, 3 e 3 BIS sono concesse solo a condizione che l'interessato dimostri, allegando opportuna documentazione, di aver effettivamente assolto agli obblighi sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.



## ART. 6

### TARIFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. (ABROGATO con deliberazione consiliare n. 9 del 27.1.1997)

I BIS (aggiunto visto l'art. 3 comma 68 lettera c) della legge 28.12.1995 n. 549). La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni esistenti nella zona del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è attivato e viene regolarmente svolto;

I TER (ABROGATO dalla legge 29 settembre 1997 n. 328).

2. (ABROGATO con deliberazione consiliare n. 9 del 27.1.1997).

2 BIS Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili diversi dalle abitazioni sono escluse.

3. Le aree dei mercati all'aperto e tutte le altre aree utilizzate a giorni fissi, sono computate in ragione del 70%, qualora l'utilizzo non superi i tre giorni settimanali.

4. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nei seguenti casi:

a) abitazioni con un unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, alle condizioni previste dall'articolo 66, comma terzo, lettera b) e comma quarto, lettera a) del decreto legislativo n. 507/93;

c) le riduzioni di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili se riferite allo stesso oggetto di tassazione;

d) locali, diversi da abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, a condizione che ciò risulti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

5. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

6. Le riduzioni di superficie e di tariffa di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, ed hanno effetto dall'anno successivo.

**7.** Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 4 lett. b), c) e d) del presente articolo; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'articolo 15 del presente regolamento (art. 76 D.Leg.vo 507/93 come modificato dall'art. 12 comma 4 lettera d) del D.Leg.vo 473/97).

**8.** Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 4 lett. a) del presente articolo; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello risultante dagli archivi anagrafici e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'articolo 15 del presente regolamento (art. 76 D.Leg.vo 507/93 come modificato dall'art. 12 comma 4 lettera d) del D.Leg.vo 473/97).

## **ART. 7**

### **AGEVOLAZIONI**

I. Sono esenti dalla tassa:

- a) gli edifici adibiti esclusivamente al culto pubblico, escluso in ogni caso eventuali annesse abitazioni di coloro che vi sono addetti o altri locali annessi;
- b) i locali adibiti ad uffici ed altri servizi comunali;
- c) le aree scoperte di edifici pubblici adibite ad usi istituzionali (cortili di scuole e caserme, ecc.);
- d) i locali adibiti esclusivamente a sedi di associazioni del volontariato culturale sportivo ricreativo e di solidarietà ufficialmente costituite e riconosciute nell'Albo comunale delle associazioni, che dimostrino una attività continuativa senza scopo di lucro. Sino all'istituzione dell'albo comunale si farà riferimento al Registro Generale previsto dalla normativa regionale vigente;
- e) i locali adibiti esclusivamente a sedi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

2. Entro i limiti degli stanziamenti di bilancio del Servizio Minori, Adulti e Famiglia, è esonerato dal tributo chi versi in stato di accertato bisogno e fruisca in via continuativa dell'assistenza economica del Comune.

3. Può altresì essere esonerato, entro i limiti di bilancio del Servizio Minori, Adulti e Famiglia, chi fruisca dell'assistenza economica del Comune in via non continuativa e versi in comprovata situazione di disagio economico.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, deve venire redatta un'apposita domanda, indirizzata al Servizio Minori, Adulti e Famiglia, da rinnovarsi annualmente, entro la data che verrà definita con determinazione del dirigente del medesimo Servizio.

5. E' esonerato dal tributo chi occupa un alloggio di edilizia pubblica con superficie fino a 30 mq. Il tributo è invece ridotto del 50% se la superficie è compresa tra 31 e 45 mq.

6. La seconda agevolazione di cui al comma precedente non è cumulabile con quella di cui all'art. 6 comma 4 lettera a).

7. La tassa può venire ridotta, fino ad un massimo del 50%, su apposita certificazione del servizio di nettezza urbana, nel caso di attività produttive commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere prodotto residui destinati al riutilizzo.

8. Con le medesime modalità e per le stesse attività di cui al comma precedente, può essere concessa una riduzione della superficie imponibile fino ad un massimo del 40%, nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61 comma 3 del D.L. 507/93.

9. Le agevolazioni di cui ai due precedenti commi nonché quelle previste dall'art. 5 comma 4 non possono cumularsi.

10. In occasione di lavori di ristrutturazione e recupero del centro storico possono essere concesse le seguenti riduzioni per le attività di commercio al dettaglio, di pubblici esercizi e per le botteghe di piccoli artigiani con vendita di propri prodotti:

25% qualora i lavori si protraggano per un periodo superiore a due mesi nell'anno;

50% qualora i lavori abbiano durata superiore a sei mesi nell'anno.

11. Per le agevolazioni di cui al comma 10 la Giunta con proprio atto provvederà alla delimitazione dell'area interessata agli interventi indicando i tempi necessari al completamento dei lavori e allo stanziamento delle somme necessarie per concedere detta agevolazione; i soggetti interessati dovranno presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, domanda in carta semplice con l'indicazione della loro denominazione, dell'ubicazione dell'esercizio, del codice fiscale, ed otterranno la riduzione in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo.

12. Gli importi delle agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. Il Servizio che adotterà il relativo provvedimento dovrà indicare l'importo della minore entrata conseguente al provvedimento di riduzione della tassa e contestualmente impegnare il medesimo importo nell'ambito dei fondi del Servizio stesso e a tal fine stanziati.

## **ART. 8**

### **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. Le denunce di cui ai commi 2 e 3 devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 9.
5. Per cessazione dell'utenza si intende lo sgombero totale di persone e cose e la chiusura delle utenze di erogazione di energia elettrica e altre utenze di erogazione di servizi pubblici.
6. In caso di decesso del contribuente, gli eredi sono tenuti a presentare tempestiva denuncia di cessazione a nome del deceduto ed a corrispondere solidalmente il tributo, fino al giorno antecedente l'inizio del bimestre solare successivo alla data del decesso del "de cuius".
7. Se l'immobile continua ad essere predisposto all'uso ai sensi dell'art. 4 comma 6, gli eredi sono tenuti solidalmente a continuare a corrispondere il tributo ed a presentare tempestivamente la denuncia di variazione.

## **ART. 9**

### **TERMINI PER LA DENUNCIA**

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, - art. 63 D.L. 507/93, - sono tenuti a produrre al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. Qualora la denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione venga comunque fatta entro il 20 gennaio successivo all'inizio o alla variazione dell'occupazione o detenzione, non sono applicabili le sanzioni previste dal successivo art. 15.
3. La denuncia di cessazione va prodotta quanto prima, per evitare che il tributo si estenda al periodo successivo alla data di cessazione dell'occupazione ed antecedente alla data della denuncia, dalla quale decorre l'abbuono di cui all'art. 8 comma 3.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. La denuncia tardiva di cui al comma precedente deve tuttavia essere presentata, a pena di decadenza, entro i 6 mesi dalla data di notifica del primo documento di riscossione oppure, in assenza del predetto adempimento, dalla data del primo versamento effettuato ai fini del pagamento della tassa.
6. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 l'utente è tenuto a denunciare il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale e ogni variazione delle condizioni di tassabilità riguardanti la destinazione d'uso o la superficie, che comportino un maggiore ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il conguaglio del maggior tributo viene calcolato con decorrenza dal bimestre solare successivo all'occupazione del nuovo locale o della nuova area.
8. Con la stessa decorrenza viene calcolato e disposto l'abbuono parziale del tributo, a condizione che la denuncia sia presentata entro il termine di cui al comma 2.
9. Qualora la variazione che da origine al minor tributo sia denunciata tardivamente, per l'applicazione dell'abbuono parziale si fa riferimento a quanto disposto dai commi 4 e 5.

## **ART. 10**

### **CONTENUTI E PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA.**

1. La denuncia di inizio, di cessazione o di variazione, è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2. L'ufficio comunale rilascia ricevuta di ciascuna denuncia. Nel caso questa venga presentata a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale.
3. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, ferma restando la necessità che l'ufficio anagrafico inviti il denunciante a provvedere, ai sensi dei commi precedenti.
4. Nell'ipotesi di occupazioni o detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera di smaltimento, ai sensi del successivo art. 16, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa dovuta, da effettuarsi contestualmente al pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, e dei dati anagrafici delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono i locali o le aree oggetto dell'imposizione, oppure vi dimorano, avendone la disponibilità.
6. La denuncia deve altresì contenere i dati identificativi e la residenza degli eventuali rappresentanti legali delle persone di cui al precedente comma, nonché, nel caso in cui il soggetto passivo sia un ente, una società o un altro tipo di organizzazione:
  - a) la denominazione e lo scopo istituzionale o sociale;
  - b) la sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
  - c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data d'inizio dell'occupazione o detenzione.
7. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o, rispettivamente, dal rappresentante legale o negoziale.

## **ART. 11**

### **ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune provvede ad emettere, per l'anno di presentazione della denuncia e per la parte di quello precedente che rientra nella denuncia stessa, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia medesima.
2. Il termine, in caso di omessa denuncia, sempre a pena di decadenza, è quello del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario responsabile, devono contenere tutti gli elementi identificativi del contribuente e della base impositiva, specificati all'art. 71 comma 2, del D.L. 507/93, devono altresì contenere l'indicazione dell'organo a cui può essere proposto il ricorso e l'indicazione del relativo termine di decadenza.
4. I ricorsi avverso gli atti di accertamento vanno proposti, entro 60 giorni dalla notifica, alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste (D.Leg.vo 546/92).
5. I ricorsi contro il documento di riscossione vanno proposti all'organo indicato nel precedente comma 4 (D.Leg.vo. 546/92) entro 60 giorni dalla notifica del documento di riscossione.



**ART. 12**

**RISCOSSIONE**

*(ABROGATO con delibera del consiglio Comunale n. 6 del 02.02.2005)*

## **ART. 13**

### **POTERI DEL COMUNE**

1. Al fine del controllo dei dati acquisiti dalle denunce o tramite rilevazioni disposte d'ufficio, il Comune può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti, documenti e planimetrie e a rispondere a questionari, da restituire debitamente sottoscritti.
2. Può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo o richiedere ad uffici pubblici, anche di enti economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento alla richiesta di cui al comma precedente, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni a mezzo convenzione, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini di rilevare la misura e la destinazione degli stessi, previa autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare agli interessati almeno cinque giorni prima.
4. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

## **ART. 14**

### **RIMBORSI**

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo dovuto come previsto dall'art. 75 comma 1 del decreto legislativo 507/93, il funzionario responsabile dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni, e sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse in misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto salvo che la legge o il Regolamento Generale delle Entrate non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

2. Nei casi di errore e di duplicazione imputabili al contribuente o all'ufficio, il funzionario responsabile, qualora riconosca il tributo come non dovuto, dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni dalla domanda del contribuente, da presentarsi, a pena di decadenza, entro due anni dal primo o unico versamento effettuato per il pagamento della tassa, e sulle somme da rimborsare sono corrisposti interessi nella misura prevista dal precedente comma 1.

3. In ogni altro caso in cui il tributo sia riconosciuto non dovuto e per le ipotesi previste dall'art. 59 comma 6 del decreto legislativo 507/93, si applicano le disposizioni del comma precedente.

## **ART. 15**

### **SANZIONI**

1. In caso di omessa presentazione della denuncia (originaria o di variazione) si applica una sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta per gli anni a cui si riferisce l'infrazione accertata, con minimo di Euro 51,00.
2. Per la denuncia (originaria o di variazione) risultata infedele si applica una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. (ABROGATO)
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto, nel caso di adesione formale del contribuente, prima che sia decorso il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.
5. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o degli elenchi di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Leg.vo 507/93, si applicano sanzioni, graduate, entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge, a seconda della gravità dell'infrazione o della recidiva dell'autore.  
L'entità di ogni sanzione è determinata, in via generale, con apposito atto.
6. Per le violazioni che comportino l'obbligo di pagamento del tributo o del maggiore tributo, oggetto di accertamento d'ufficio, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
7. Per le altre infrazioni il Comune notifica un apposito atto, entro il termine del secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
8. Sulle somme dovute a titolo di tributo e di addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo in misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto salvo che la legge o il Regolamento Generale delle Entrate non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

## **ART. 16**

### **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 2 per la superficie occupata e per il numero delle giornate per le quali è previsto il protrarsi dell'occupazione.
4. Non sono soggette al pagamento della tassa le occupazioni che, per la loro natura, non producono rifiuti.
5. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, la tariffa va ricercata con criterio analogico, avendo riguardo all'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
6. Al fine di evitare l'antieconomicità del versamento, la tassa non va corrisposta, qualora il suo ammontare complessivo sia inferiore alla metà della tariffa annua riferita ad un solo metro quadro prevista per quella categoria di uso.
7. Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all'art. 10, comma 4 del presente regolamento.

## **ART. 17 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE.**

I. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dagli artt. 65 e 68 del D.Leg.vo 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del decreto legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

1. abitazioni private, escluse quelle indicate al n. 20, nonché autorimesse private, box, posti macchina;
2. studi professionisti, quali avvocati, commercialisti, dentisti, ingegneri, medici, ragionieri ecc., nonché locali adibiti a studi di artisti, quali pittori, scultori, ecc.;
3. botteghe e laboratori di artigiani;
4. esercizi pubblici, quali bar, caffè, gelaterie, latterie-caffè, osterie, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, trattorie ecc., supermercati, luoghi di vendita di generi alimentari, di fiori, magazzini di frutta e verdura, posteggi e magazzini nei mercati sia all'ingrosso sia al dettaglio;
5. luoghi di vendita di articoli di abbigliamento, arredamento, tessuti ecc., sia all'ingrosso sia al dettaglio, altri depositi e magazzini, farmacie e latterie, chioschi distributori di carburanti;
6. uffici per attività economiche in genere, quali quelle industriali, commerciali, banche, istituti di credito e di assicurazione ecc.;
7. alberghi, locande, pensioni, case di riposo private;
8. alberghi diurni, bagni e stabilimenti balneari;
9. esercizi di pubblico spettacolo, quali cinematografi, teatri e simili;
10. locali sedi di circoli di ritrovo aziendali e simili, ivi compresi gli ambienti destinati a bar e mensa;
11. sale da gioco e da ballo, ivi compresi tutti gli ambienti accessori;
12. ospedali e sanatori pubblici, istituti pubblici di assistenza e beneficenza;
13. case di cura private e simili;
14. stabilimenti industriali, opifici, officine meccaniche, ecc.;
15. autorimesse pubbliche e autosaloni, esposizioni di mobili;
16. uffici di enti pubblici, locali di aziende municipalizzate, stazioni ferroviarie e di pubblici mezzi di trasporto, caserme, case circondariali, ecc. esclusione dei relativi alloggi di servizio, che vengono classificati sub I);
17. sedi di istituti di istruzione pubblici di ogni ordine e grado, con esclusione dei relativi alloggi di servizio, che vengono classificati sub I);
18. sedi di associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali, sportive, ecc. con esclusione degli eventuali ambienti adibiti a bar, che vengono classificati sub n. 10);
19. sedi di istituti privati di istruzione, collegi, scuole di danza classica e moderna;
20. abitazioni private di tipo popolare ed assimilati, a tariffa ridotta di cui all'art. 12 del regolamento;
21. campeggi;
22. case coloniche e case sparse, situate fuori dell'area di raccolta dei rifiuti, a tariffa ridotta al 30 per cento (art. 14 del Regolamento di applicazione).

2. LOCALI ED AREE TASSABILI: **NUOVA CLASSIFICAZIONE**  
(adottata con deliberazione consiliare n. 13 del 5.2.96)

- CLASSE 1a)** ABITAZIONI E RELATIVI GARAGES (esclusi posti macchina)  
**CLASSE 1b)** COLLETTIVITA' e LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' RICETTIVO-ALBERGHIERE, CASE DI RIPOSO, ASILI
- CLASSE 2a)** SEDI DI ASSOCIAZIONI VARIE, POLITICHE E SINDACALI, CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI, ARCHIVI-BIBLIOTECHE E MUSEI, PALESTRE, SCUOLE DI BALLO E DI MUSICA, AUTOSALONI, POSTI MACCHINA, AUTORIMESSE E PARCHEGGI PUBBLICI, AUTOLAVAGGI
- CLASSE 2b)** CINEMA, TEATRI, IPODROMI, SALE DA GIOCO E DA BALLO  
SCUOLE, UNIVERSITA', ORATORI E RICREATORI  
CAMPEGGI, STABILIMENTI BALNEARI, BAGNI DIURNI E RELATIVE AREE
- CLASSE 2c)** AREE OPERATIVE delle attività industriali, artigianali e commerciali  
**CLASSE 3** GALLERIE E MOSTRE ARTE, MOSTRE MERCI E MOBILI, ENTI FIERISTICI  
DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DELLE AZIENDE DI AUTOTRASPORTI, STAZIONI FERROVIARIE, DISTRIBUTORI CARBURANTI (senza officine), CENTRALI TELEFONICHE
- CLASSE 4a)** CASERME, CARCERI, OSPEDALI-SANATORI, POLIAMBULATORI, CASE DI CURA
- CLASSE 4b)** AMBULATORI, STUDI MEDICI E DENTISTICI, VETERINARI, LABORATORI ODONTOTECNICI E DI ANALISI, STUDI RADIOLOGICI
- CLASSE 5a)** ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZIO ALLA RESIDENZA E ALLA PERSONA, STUDI ARTISTICI E FOTOGRAFICI
- CLASSE 5b)** UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, AUTOSCUOLE  
STUDI TECNICI E PROFESSIONALI, CENTRI ELAB.DATI
- CLASSE 6a)** OFFICINE DI MECCANICI, CARROZZIERI, GOMMAI, ELETTRAUTO, STABILIMENTI INDUSTRIALI
- CLASSE 6b)** FALEGNAMERIE, TIPOGRAFIE E SIMILI  
**CLASSE 6c)** COMMERCIO ALL'INGROSSO, COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI:  
(abbigliamento, foto/cine/ottica, dischi e strum.musicali, ferramenta, chiavi, antichità', arredamento, sanitari, edilizia, libreria, giocattoli e art.da regalo, artic.nautica, moto/cicli, pneumatici, legnami, elettrodomestici, oreficerie e orologerie, colori, vernici e altro non compreso nella successiva classe 7)
- CLASSE 7** BANCHI E RELATIVE AREE (con esclusione di quelli indicati nella classe 9)  
ALTRO COMMERCIO AL DETTAGLIO:  
(farmacia, agraria, casalinghi, lampadari, grandi magazzini, supermercati .non alimentari, drogherie/profumerie, cartolerie, tabacchi e giornali, erboristeria, accessori auto/moto, ceramiche, tappeti e tappezzerie, animali)
- CLASSE 8** LABORATORI ALIMENTARI, MENSE  
VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, SURGELATI,  
**CLASSE 9** SUPERMERCATI, ESERCIZI PUBBLICI, SELF-SERVICE, FAST-FOODS  
VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI FIORI E ORTOFRUTTA  
BANCHI ED AREE NEI MERCATI SIA ALL'INGROSSO CHE AL DETTAGLIO
- CLASSE 22** CHIOSCHI BIBITE E ALIMENTARI  
CASE COLONICHE E CASE SPARSE, SITUATE FUORI DELL'AREA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, A TARIFFA RIDOTTA AL 30 PER CENTO (ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE).

## **ART. 18**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)
3. Per ogni e qualsiasi ipotesi non contemplata dal presente regolamento, si fa esplicito invio al D.Leg.vo n. 507/93.